

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

(2012/19/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Nel rispetto degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione applicabili in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, i pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela («Venezuela») operano da molti decenni nelle acque UE della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese.
- (2) L'industria di trasformazione installata nella Guyana francese dipende dagli sbarchi di tali pescherecci ed è pertanto opportuno assicurare la continuità di tali operazioni.
- (3) Al fine di assicurare tale continuità è necessario che l'Unione faccia una dichiarazione rivolta al Venezuela, che confermi la sua disponibilità a rilasciare autorizzazioni di pesca ad un numero limitato di pescherecci battenti bandiera del Venezuela a condizione che questi ultimi si conformino agli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione applicabili in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese («dichiarazione») è approvata a nome dell'Unione europea.

Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare la dichiarazione alla Repubblica bolivariana del Venezuela.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI

Dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

1. L'Unione europea rilascia autorizzazioni di pesca a un numero limitato di pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela per la pesca nella parte della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese situata oltre le 12 miglia marine dalle linee di base, alle condizioni stabilite nella presente dichiarazione.
2. In conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽¹⁾, i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, quando svolgono attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 1, si conformano alle disposizioni della politica comune della pesca dell'Unione europea relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni dell'Unione europea che disciplinano l'esercizio della pesca in tale zona.
3. Più specificamente, i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela si conformano a tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell'Unione europea che precisano, tra l'altro, gli stock ittici che possono essere sfruttati, il numero massimo di pescherecci autorizzati e la percentuale di catture da sbarcare nei porti della Guyana francese.
4. Fatto salvo il ritiro delle autorizzazioni accordate ai singoli pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela in caso di loro inosservanza di tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell'Unione europea, l'Unione europea può ritirare in qualsiasi momento, mediante una dichiarazione unilaterale, l'impegno specifico espresso nella presente dichiarazione ad accordare possibilità di pesca.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.